

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
III SEZIONE CIVILE**

in persona del G.M. dott. Edmondo Cacace  
nel procedimento civile n. *omissis* R.G.A.C.  
avente ad oggetto: contratti bancari

**SENTENZA**

Tra

SOCIETÀ CORRENTISTA

-Attrice-

BANCA

-Convenuta-

CONCLUSIONI come da verbali ed atti di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**Il fatto**

La SOCIETÀ CORRENTISTA ha avanzato a questo Tribunale plurime ed articolate domande giudiziarie con le quali ha chiesto di constatare la mancanza di un valido contratto scritto stipulato con il convenuto istituto di credito, nonché di dichiarare l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, principali e per anatocismo, la nullità degli addebiti per spese e commissioni di massimo scoperto e degli addebiti anche per interessi di natura usuraria, e, dunque, previa rideterminazione del saldo del medesimo, di accertare il proprio complessivo diritto di credito pari ad euro 50.683,84.

Sulla base di tale quadro, ha quindi anche chiesto di condannare la banca al pagamento di tale somma di denaro, oltre che agli accessori costituiti dagli interessi e dal risarcimento per il danno subito ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. (cfr. citazione, pp. 13-15; comparsa conclusionale, p. 2).

A fondamento di tali richieste, l'attrice ha innanzitutto rappresentato di avere instaurato, presso la propria filiale di *omissis*, e quindi intrattenuto, con la convenuta, un rapporto di conto corrente bancario, a partire dall'anno 1993, identificato con il n. *omissis*, nonché un rapporto di conto corrente anticipi, dall'anno 1999 ed identificato con il n. *omissis*, sui quali era concessa una apertura di credito (citazione, pp. 1-2).

La parte attrice ha esposto inoltre, dall'esame degli estratti conto inviatele dalla banca, su apposita richiesta del 5.01.2013, di vantare nei confronti della medesima un diritto di credito pari a 50.683,84 euro quale conseguenza dell'antigiuridicità delle condotte poste in essere dalla convenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e, più segnatamente:

- nullità ex art. 117 d. lgs. n. 385/1993 del contratto stesso;
- illegittimità degli addebiti per interessi ultra-legali ai sensi dell'art. 1284 co. III c.c.;
- addebiti per spese e commissioni di massimo scoperto;

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace n. 2121 del 29 giugno 2017*

- illegittimità degli addebiti per anatocismo, in virtù della capitalizzazione non consentita degli interessi;
- violazione della legge n. 108/1996 in materia di usura.

La società attrice ha posto, a riprova del suddetto credito, una consulenza tecnica di parte.

Regolarmente costituitasi nel giudizio, la banca convenuta ha argomentato in primo luogo sulla validità dei contratti per cui è causa (comparsa di costituzione e risposta, p. 3-5), affermandone la piena conformità con l'art. 117 d. lgs n. 385/1993.

Inoltre, l'istituto di credito ha difeso la legittimità di tutti i propri comportamenti esecutivi del contratto, e, nell'eccepire la prescrizione dell'azione attorea ex art. 2033 c.c., ha chiesto il rigetto di tutte le domande spiegate in giudizio.

Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante nomina del CTU e, ritenuta matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 190 comma 2 c.p.c., all'udienza del 9 maggio 2017, con riserva in decisione con termini alle parti di 20 giorni per il deposito di memorie conclusionali e di giorni 20 per il deposito di eventuali memorie di replica.

## **La decisione**

### **Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.**

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, atteso che il termine di decorrenza di tale istituto, in base alla consolidata ed ormai unanime giurisprudenza in materia, va individuato nel momento della risoluzione del rapporto di conto corrente che va considerato nella sua unitarietà e non dalla data dei singoli pagamenti effettuati.

In merito, la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., sentenza n. 24418/2010, est. Renato Rodorf), al fine di fare chiarezza sulla questione relativa alla determinazione del momento iniziale da cui far decorrere il termine decennale di prescrizione, ha distinto tra pagamenti solutori, ossia versamenti su c/c bancario non assistito da affidamento o comunque in extra fido, per cui la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti aventi funzioni ripristinatoria della provvista, ossia versamenti finalizzati a reintegrare la provvista nei conti correnti affidati ossia assistiti da apertura di credito, per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto.

Secondo la condivisibile ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, sono da ritenersi "ripristinatori" gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto assistito da un'apertura di credito e nei limiti del fido concesso; sono invece da considerarsi "solutori" gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento (scoperto di conto) o oltre l'affidamento concesso.

Tra l'altro, in caso di eccezione di prescrizione, la Suprema Corte ha anche stabilito la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, e ciò in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione. E' onere, dunque, della banca dimostrare la natura solutoria dei versamenti del cliente sul presupposto che, se c'è affidamento, questi si presumono ripristinatori (spettando quindi ad essa, parte convenuta di questo giudizio, indicare i singoli pagamenti prescritti).

Orbene, nel caso in esame, i conti correnti oggetto del giudizio *de quo* hanno goduto entrambi di apertura di credito come si evince dai documenti allegati in atti, e, inoltre, l'istituto di credito non ha fornito alcun elemento da cui desumere la natura solutoria dei versamenti effettuati dei clienti, di modo che i termini di prescrizione iniziano a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente e non dai singoli pagamenti posti in essere dal correntista.

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace n. 2121 del 29 giugno 2017*

**In ordine alla validità del contratto.**

Venendo all'analisi del merito propriamente della domanda attorea, il Tribunale ritiene che la medesima non possa trovare accoglimento. Sono anzitutto da respingere le deduzioni di parte attrice in riferimento alla nullità (totale, ex art. 1418 c.c.) dei contratti di conto corrente e di conto anticipi, ai sensi dell'art. 117 d. lgs n. 385/1993, per mancanza della sottoscrizione da parte della banca. In merito, giova precisare sin da subito che il Tribunale è ben consapevole della presenza di un orientamento fatto proprio da una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, la recente pronuncia Cass., I sez. civ., n. 2016, n. 5919, est. M. Di Marzio), che ritiene che il contratto sottoscritto dal solo cliente debba essere qualificato nullo, non rilevando né la produzione in giudizio da parte dell'istituto di credito (al fine della dimostrazione di volersi valere del medesimo), né la prova di comportamenti esecutivi posti in essere dalla banca in adempimento del contratto.

A giudizio del Tribunale, tale principio, in primo luogo, non può estendersi a fattispecie differenti da quella strettamente esaminata della Suprema Corte nella suddetta sentenza relativa alla validità di contratti di intermediazione finanziaria e non ai contratti di conto corrente.

In ogni caso, risulta certamente più convincente l'orientamento, seguito da altra parte della giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. Cass., I sez. civ. n. 4564/2012, est. Vittorio Ragonesi), secondo il quale nei contratti per cui è richiesta la forma scritta *ad substantiam* non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, di modo che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha formalmente sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, ovvero l'adozione di comportamenti esecutivi posti in essere dalla parte contrattuale non firmataria, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta.

Dunque, secondo la tesi maggiormente convincente, anche nel caso in cui non vi sia produzione in giudizio di una copia del contratto firmata anche da parte della banca, l'intento della stessa di avvalersene risulterebbe comunque dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente, da cui, appunto, si evidenzia la volontà di dare corso al contratto (con comunicazioni, ad esempio, degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso (Tribunale di Napoli, sentenza del 23 gennaio 2017, Giudice unico dott. Diego Ragozini, argomenta, in via condivisibile, a partire dal principio introdotto nell'ordinamento dagli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., per cui è ben possibile attribuire la titolarità di una volontà negoziale anche in assenza di una sottoscrizione, non potendosi in tali casi dubitare dell'esistenza di una forma scritta).

Non può inoltre non rilevarsi la non conformità al principio della buona fede contrattuale (artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.) del comportamento del contraente (banca o correntista che sia) che invoca la nullità di un contratto al quale per anni ha dato regolare esecuzione (così, Cass., I sez. civ., 22.03.2012, n. 4564; Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952).

Per effetto del deposito del contratto sottoscritto dal solo cliente e della prova dell'invio degli estratti conto, il contratto si intende perfezionato fin dall'originaria sottoscrizione, atteso che la banca dichiara per *facta concludentia* la volontà di volersi avvalere degli effetti negoziali di tale contratto, per il quale non sono ovviamente necessarie formule sacramentali.

Tale ricostruzione, come si osservava in precedenza, continua ad essere diffusa nella recente giurisprudenza di merito (in proposito, cfr. Tribunale di Torino, Giudice unico dott.ssa

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace n. 2121 del 29 giugno 2017*

Maurizia Giusta, del 5 luglio 2016: *“In materia di contratti bancari, quanto alla mancata sottoscrizione da parte della banca (segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e dell’apertura di credito), la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto. I contratti si perfezionano correttamente in forma scritta mediante scambio di corrispondenza.”*

Questo Tribunale, inoltre, ritiene che la validità del contratto debba essere confermata per un’ulteriore e più radicale motivazione, e cioè in quanto lo stesso risulta propriamente perfezionato nella forma scritta, nel senso che sia la proposta sia l’accettazione risultano manifestati nella modalità scritta richiesta dall’ordinamento (art. 1326 c.c.).

Dall’analisi dei documenti negoziali (cfr. doc. 1, 2 e 3 del fascicolo della parte convenuta), si evince in proposito che gli stessi risultano stipulati nella forma della scrittura privata – e non dell’atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale terzo rispetto alle parti – mediante la redazione dei contratti da parte di uno dei due contraenti e cioè la banca odierna convenuta.

Tale elemento emerge con chiarezza dal fatto che i documenti sono predisposti su carta intestata della banca, sono rivolti alla medesima, e contengono anche le sue condizioni generali di contratto, tanto da contenere la sottoscrizione aggiuntiva del correntista, in conformità a quanto disposto dall’art. 1341 II co. c.c.

La prassi commerciale della predisposizione non soltanto del contenuto negoziale ma altresì del documento esteriore che lo cristallizza è un fenomeno del resto noto al Legislatore che infatti si premura di individuare dei correttivi in grado di tutelare l’altro contraente, colui cioè che si trova in una posizione di minore forza contrattuale e che quindi aderisce al programma negoziale definito dall’altra parte (cfr., ad es., l’art. 1370 c.c. che in simili ipotesi impone che, nel dubbio, il contratto vada interpretato in senso più favorevole a chi non lo ha predisposto).

Se ciò è vero, non pare possa seriamente dubitarsi che a tale predisposizione del documento contrattuale, nell’indiscutibile forma scritta, vada attribuita la natura di una proposta contrattuale che viene quindi dall’altra parte accettata mediante l’atto della sottoscrizione.

La parte attrice, del resto, non disconosce la propria firma posta in calce ai citati documenti e non contesta che gli stessi provengano della banca.

Per tale motivo, il Tribunale non ritiene condivisibile l’argomento con cui si afferma la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. dei contratti per difetto di forma *ad substantiam*, perché la volontà di entrambe le parti, sia di quella proponente (banca) sia di quella accettante (correntista), risulta essere veicolata nella forma scritta prevista dall’ordinamento.

Nel caso di specie, per di più, può anche essere nutrita qualche perplessità riguardo al fatto che non sia presente nella realtà fenomenica una copia dei contratti recante in calce la sottoscrizione da parte della banca stessa.

Nei documenti negoziali è infatti presente la dicitura secondo la quale una copia dei contratti è stata consegnata al cliente; in virtù del fatto che la copia prodotta in giudizio dalla banca reca in calce la sottoscrizione del correntista, risulta altresì plausibile ritenere – sulla base *dell’id quod plerumque accidit* – che è la copia di cui è in possesso il correntista a contenere

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace n. 2121 del 29 giugno 2017*

la sottoscrizione della banca, copia che quindi non può da quest'ultima essere depositata in giudizio.

### **Sulla capitalizzazione degli interessi.**

Con riferimento al fenomeno della capitalizzazione degli interessi occorre precisare che, dopo le note sentenze della Cassazione del 1999 (cfr. la sentenza pilota Cass., I sez. civ., 2374/1999, est. G. Salmè), il Legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando l'art. 120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.

Con la delibera in parola, si è dunque consentita l'applicazione dell'anatocismo trimestrale, seppur condizionandolo ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.

Mentre per i contratti successivi all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, l'art. 6 di tale testo normativo richiede che le "clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto", per i contratti già perfezionati e produttivi di effetti in tale momento cronologico la norma transitoria prevista dall'art. 7 prevede che l'adeguamento debba essere esplicitamente approvato dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

La medesima delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha quindi sancito una disciplina anche per i contratti preesistenti, stabilendo che: "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio".

Precisa la stessa delibera che *"qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela"*.

Con la sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta il successivo 17 ottobre 2000, è stata dichiarata l'illegittimità del comma III dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 e conseguentemente è venuto meno il presupposto legittimante l'art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell'entrata in vigore della Delibera stessa.

Pertanto, per i rapporti precedenti, si rende necessario che le nuove clausole di capitalizzazione siano oggetto di approvazione scritta del cliente, risultando illegittimo l'adeguamento in via generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela. Per effetto della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, le clausole anatocistiche restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore.

*Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace n. 2121 del 29 giugno 2017*

Orbene, dall'analisi della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di questo giudizio, redatta sulla base dei soli estratti conto effettivamente prodotti in giudizio dalle parti (a partire cioè dall'anno 2008, cfr. relazione peritale, p. 4), ed elaborata in maniera chiara ed analitica e dalle cui risultanze il Tribunale non ha motivo di discostarsi, non è emersa alcuna usurarietà dei tassi di interesse concretamente applicati (cfr. relazione, p. 8) ed altresì che gli stessi erano convenzionalmente determinati (relazione, pp. 5).

Conteggiando pertanto le commissioni di massimo scoperto come pattuite ed applicando la capitalizzazione perioda degli interessi a partire dal momento cronologico a partire dal quale vi è disponibilità degli estratti conto, momento comunque successivo all'entrata in vigore della citata delibera interministeriale del 9 febbraio 2000, in quanto, in atti è presente un atto di adeguamento a tale testo normativo, come affermato nella relazione integrativa del c.t.u., depositata il 29 febbraio 2016, è emerso in definitiva che non vi è un credito a favore della società correntista, bensì un modesto saldo favorevole alla banca per euro 181,21 (cfr. relazione integrativa, p. 3).

Per tale motivo, la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al vigente regolamento del Ministero della Giustizia (emanato con d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore, ex art. 29, dal giorno seguente alla sua pubblicazione e da utilizzare, ai sensi dell'art. 28, per le liquidazioni dei compensi dei difensori successive all'entrata in vigore di tale testo normativo) ed in proporzione al valore ed alla complessità giuridica della controversia, nonché in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.

Nel rapporto interno fra le parti di questo giudizio, anche le spese relative all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio – rispetto alle quali permane un vincolo esterno di solidarietà (cfr. Cass., II sez. civ., 23133/2015) – vengono quindi poste a carico dell'attrice soccombente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta le domande, proposte da SOCIETÀ CORRENTISTA, in persona del l.r.p.t., nei confronti di BANCA;
- 2) Condanna SOCIETÀ CORRENTISTA, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di BANCA delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.000,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie del 15% ;
- 3) Pone a carico di SOCIETÀ CORRENTISTA, in persona del l.r.p.t., il pagamento delle spese relative allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 3 gennaio 2017.

Santa Maria Capua Vetere, 29 giugno 2017

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace,

in sostituzione della dott.ssa Loredana Ferrara

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*